

*Articolo 2*

Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato, parte B, della presente direttiva.

*Articolo 3*

Per gli esami iniziati prima del 1° giugno 2020 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nelle versioni in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

*Articolo 4*

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 maggio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° giugno 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

*Articolo 5*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

